



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*  
*Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

**ACCORDO CONTRATTAZIONE DI DECENTRATA INTEGRATIVA**  
*per l'individuazione delle percentuali da applicare per l'attribuzione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**  
*(art. 40bis decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

**Premessa**

La presente relazione illustrativa è allegata all'accordo di contrattazione integrativa relativo alla ripartizione dell'ottanta per cento delle risorse versate nel periodo compreso tra il 1° novembre 2023 e il 30 giugno 2024 nel Fondo ministeriale di cui al capo 15, capitolo 2454, art. 39 destinato all'incentivo per le funzioni tecniche disciplinato dall'art. 113 del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 (*ancora in vigore per i lavori, servizi e forniture i cui bandi siano stati rispettivamente pubblicati o inviati entro il 1 Luglio 2023 ai sensi degli artt. 226 c. 2 lett. a) e b) e 229 c. 2 del decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36*), e successivamente riassegnati dalla Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio sul capitolo di spesa 1417 - P.G. 05.

Le risorse in questione sono state versate dai seguenti Centri di costo:

- Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;
- Direzione generale per la motorizzazione - Divisioni 1 e 4;
- Direzione generale per il trasporto pubblico locale;
- Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;
- Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

Con la redazione della presente relazione, questo Dipartimento adempie alle disposizioni legislative e contrattuali in vigore disciplinanti l'istituto della contrattazione decentrata integrativa ed i meccanismi di controllo della stessa previsti nel nostro ordinamento, in particolare dagli articoli 40bis comma 1 e 40 c. 3sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dall'art. 8 c. 6 del CCNL Funzioni Centrali 2022-2024 del 27 gennaio 2025 e dalla Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 dall'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei costi del lavoro pubblico del Ministero dell'economia e delle finanze.



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*  
*Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

**Modulo 1**

**Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge**

<b>Data di sottoscrizione</b>	L'Ipotesi di Accordo è stata discussa e sottoscritta in data 30 luglio 2025 nel corso della riunione appositamente convocata, in modalità mista) con nota prot. 8809 del 17 luglio 2025 presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione. Successivamente sono state acquisite al protocollo del Dipartimento le dichiarazioni di accettazione dell'Ipotesi di Accordo pervenute tramite posta elettronica dai rappresentanti della delegazione di parte pubblica e delle OOSS.
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	Validità a decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	<b>Parte Pubblica:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Capo dipartimento per i trasporti e la navigazione- Ing. Stefano Fabrizio Riazzola</li><li>- Direttore generale per la motorizzazione - Dr. Gaetano Servedio (prot.9703 del 1° agosto 2025)</li><li>- Per il Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - Dr. Paolo Sangiorgio (prot.9633 del 1° agosto 2025)</li><li>- Per il Direttore generale per il trasporto pubblico locale - Dr. Gianni Castiglione (prot.9704 del 1° agosto 2025)</li><li>- Direttore generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Dr.ssa Patrizia Scarchilli (prot.9634 del 1° agosto 2025)</li><li>- Presidente Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori - Dr. Enrico Finocchi (prot.9645 del 1° agosto 2025)</li></ul> <b>Organizzazioni sindacali firmatarie:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- CISL/FP (prot. 9792 del 4 agosto 2025)</li><li>- FLP (prot. 9772 del 4 agosto 2025)</li><li>- FED. CONFSA UNSA (prot. 9799 del 4 agosto 2025)</li></ul>



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*  
*Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

<b>Soggetti destinatari</b>		Dipendenti interni del <ul style="list-style-type: none"><li>– Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;</li><li>– Direzione generale per la motorizzazione;</li><li>– Direzione generale per il trasporto pubblico locale;</li><li>– Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;</li><li>– Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.</li></ul> con esclusione del personale appartenente all'Area della Dirigenza.
<b>Materie trattate dal contratto integrativo</b>		Criteri di ripartizione dell'incentivo alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 versati nel fondo di cui al capo d'entrata XV capitolo 2454 articolo 39 tra il novembre 2023 e giugno 2024
<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno.</b> <b>Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa</b>	In data 05/08/2025 l'Ipotesi di Accordo è stata trasmessa all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la certificazione di cui all'art. 40bis, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 La certificazione di cui all'art. 40bis, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è allegata alla presente Relazione illustrativa
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 20 del 31 gennaio 2025 ha adottato il PIAO 2025 – 2027, strumento di pianificazione che assorbe il Piano di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 6 cc. 1 e 5 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e dell'art. 1, c. 1 lett. d) del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81. L'obbligo di pubblicazione di cui al comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 verrà assolto a seguito della certificazione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la certificazione di cui all'art. 40bis, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*  
*Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

		La Relazione sulla performance 2024, approvata con decreto ministeriale 30 giugno 2025, n. 155 e validata dall'Organismo indipendente di valutazione con nota prot. m. inf. oiv. RU n. 22794 del 30 giugno 2025, ai sensi dell'art. 14 comma 6 del d.lgs. n. 150/2009.
<b>Eventuali osservazioni</b>		

**Modulo 2**

**Illustrazione dell'articolato del contratto**

***(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale -modalità di utilizzo delle risorse accessorie risultati attesi altre informazioni utili)***

L'accordo in questione è diretto alla ripartizione dell'ottanta per cento delle somme versate nel Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche che, ai sensi dell'art. 113, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è destinato a remunerare le prestazioni svolte dal personale interno del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, con esclusione del personale avente qualifica dirigenziale, per i lavori, servizi e forniture appaltati dal Dipartimento medesimo di cui alle schede allegate all'Accordo medesimo.

In proposito, sembra utile ricordare che, ai sensi delle disposizioni dianzi richiamate, le citate risorse finanziarie da destinare al fondo per gli incentivi sono determinate nella misura del due per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara. Tali risorse sono computate nell'ambito dei quadri economici dei singoli appalti e, per l'effetto, gravano sui medesimi finanziamenti previsti per la loro a valere sui medesimi capitoli di spesa.

Nella premesse dell'Accordo si fa, tra l'altro, riferimento ai pronunciamenti della Corte dei Conti, Ufficio di controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha ammesso a registrazione taluni dei contratti di cui all'Accordo medesimo rappresentando "come la giurisprudenza consolidata formatasi in sede di controllo (n.d.r. - ivi citata) abbia ritenuto legittimo il riconoscimento degli incentivi tecnici ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 qualora vi sia il ricorso ad un soggetto aggregatore sia mediante adesione ad una convenzione quadro sia attraverso il ricorso ad un disciplinare afferente il conferimento ad una centrale di committenza dell'attività di espletamento di una gara pubblica" e, ancora, "ai sensi dell'art. 12, c. 1, del regolamento afferente gli incentivi di codesto dicastero, di cui al d.m. n. 380/2021, qualora vi siano modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e, come nel caso de quo, sia stata disposta la proroga del contratto originario, tali incentivi vengono corrisposti proporzionalmente all'incremento dell'importo contrattuale";

Il contratto collettivo integrativo è così articolato:

**l'articolo 1** provvede a definire l'oggetto dell'Accordo nell'individuazione delle percentuali definitive da applicare per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, sia amministrativi che tecnici, del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con esclusione del personale appartenente all'Area della Dirigenza, con riferimento agli appalti che sono



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*  
*Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

descritti nelle schede allegata all'Accordo medesimo.

**l'articolo 2**, con riferimento agli appalti di servizi e forniture di cui alle schede allegata all'Accordo, provvede ad individuare nel dettaglio le suddette percentuali distinguendole in ragione delle figure professionali coinvolte avuto riguardo al livello e alla complessità delle prestazioni da rendere e al grado di responsabilità connesse. La ripartizione è così determinata:

<b>APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE</b>	
<b>FUNZIONI</b>	<b>sull'80%</b>
RUP	23%
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	15%
Direttore della esecuzione dei contratti di servizi - Incaricato o commissione della verifica di conformità nei contratti di forniture	23%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	15%
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando	6%
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti	6%
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione	12%

L'articolo 2 fa, altresì, rinvio alle schede allegata all'Accordo ove sono meglio dettagliati, per ciascun appalto, l'importo complessivo, l'importo versato sul capitolo d'entrata 2454, art. 39, la relativa quietanza a comprova del versamento, la determinazione dell'80 %, la tipologia e il numero delle figure impiegate per le funzioni tecniche, lo stato di avanzamento dei lavori, le annualità di riferimento nel caso di servizi e forniture realizzati nel corso di più anni, la tipologia di affidamento, l'individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione degli incentivi, in funzione dei carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti, nei limiti percentuali di cui all'Allegato A del decreto ministeriale 4 ottobre 2021, n. 204.

Infine, il medesimo articolo 2 specifica che l'attribuzione dell'incentivo è destinato alle figure professionali incaricate dello svolgimento delle attività previste dall'articolo 113, comma 2 del Codice degli appalti per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui alle schede allegata all'Accordo, tenendo conto delle attività, dei compiti e delle responsabilità personali stabiliti dalla normativa di settore.

**L'art. 3** provvede ad individuare le modalità di costituzione del fondo destinato ad incentivi per funzioni tecniche con specifico riferimento agli appalti di cui alle schede allegata all'Accordo. In particolare, trattasi dei versamenti effettuati dai centri di costo sopra indicati, comprensivi degli oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione e dell'Irap, nel periodo tra novembre 2023 e giugno 2024 a valere sul Fondo ministeriale di



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*  
*Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

cui al capo 15, capitolo 2454, art. 39 e successivamente riassegnati dalla Direzione Generale del personale, degli affari generali e del bilancio sul capitolo di spesa 1417 - P.G. 05.

**L'art. 4** fa integrale rinvio alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2021, n. 204 ai fini delle modalità di liquidazione degli incentivi e, in particolare gli articolo 8 e 9 che, per pronta consultazione si riportano:

*(ART. 8 1. Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:*

- a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;*
- b) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;*
- c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;*
- d) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;*
- e) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;*
- f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;*
- g) per il collaudo statico, con il deposito del certificato;*
- h) per il RUP, all'approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.*

**Art. 9 1.** Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, gli incentivi sono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento lavori, servizi e forniture, in concomitanza dei certificati di pagamento nella misura dell'ottanta per cento e al termine delle prestazioni per il restante venti per cento. **2.** Ai fini dell'erogazione degli incentivi, la struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, previa verifica dell'attività svolta e accertato il diritto dei dipendenti alla liquidazione dei compensi, provvede al versamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5, in relazione all'avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture. **3.** La Direzione generale del personale e degli affari generali, accertate le entrate sul predetto capitolo, ne richiede al Ministero dell'economia e delle finanze la riassegnazione su un apposito piano gestionale dei capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie del personale dei diversi centri di responsabilità dove prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo. **4.** Riassegnate le risorse ai sensi del comma 3, la Direzione generale del personale e degli affari generali provvede ad attribuire le stesse alla stazione appaltante, mediante apposito piano di riparto, per consentire il pagamento degli incentivi tramite l'applicativo «cedolino unico» di NoiPa ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. **5.** In presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni, per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche è individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle altre pubbliche amministrazioni sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento. Il compenso, al lordo degli oneri a carico del Ministero, una volta riconosciuto, è versato sul capitolo di capo 15, n. 2454, articolo 39 di nuova istituzione, per essere riassegnato sui capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie dei dipendenti. **6.** La procedura di cui al comma 5 è seguita anche qualora l'incentivo per funzioni tecniche sia a carico di soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni. **7.** Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del cinquanta per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Le strutture ministeriali che operano come stazioni appaltanti effettuano opportune verifiche, anche a campione, ai fini del rispetto del suddetto limite massimo. **8.** In nessun caso gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere corrisposti direttamente da soggetti terzi ai dipendenti.)

**L'articolo 5** prevede un sistema di monitoraggio dei dati relativi al personale beneficiario degli incentivi e agli importi erogati a tale titolo, stabilendo che, con cadenza semestrale, le parti firmatarie si incontreranno al fine di esaminare una documentazione predisposta dall'Amministrazione riportante il monitoraggio degli incentivi corrisposti, anche ai fini della verifica della distribuzione dei carichi di lavoro.

**L'art. 6** pone apposita clausola di salvaguardia rinviando, in caso di necessità al rispetto delle leggi e regolamenti nazionali in materia nonché del CCNL di comparto.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Ing. Stefano Fabrizio RIAZZOLA